

**EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE SULLA BASE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE -
ISEE**

REGOLAMENTO

Riferimenti legislativi

Il presente regolamento è emanato in conformità alle seguenti norme legislative

- Dlgs 109/98
- DPCM 221/99
- Dlgs 130/2000 (ad integrazione del Dlgs 109/98)
- DPCM 242/01 (ad integrazione del DPCM 221/99)

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Villa d'Adda adotta il presente regolamento in conformità alle leggi sopra riferite, al fine della determinazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi sociali o assistenziali agevolati, erogati dal Comune di Villa d'Adda, in forma diretta o associata o convenzionata, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Il regolamento definisce le modalità di determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE dei nuclei familiari attraverso modalità di equiparazione e omogenizzazione delle situazioni economiche rispetto alle situazioni familiari.

Art. 2 - INTEGRAZIONI

- 1) Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:
 - a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
 - c) le disposizioni previste dai riferimenti legislativi sopra elencati.
- 2) Il presente regolamento si applica, con le opportune eventuali specifiche integrazioni normative, anche a particolari servizi di rilevanza sociale, non erogati direttamente dal Comune, su delibera della Giunta, per la determinazione della misura delle sovvenzioni alle famiglie che ne fruiscono.

Art. 3 - PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, sentito il parere del responsabile finanziario accompagnato dalla valutazione degli effetti sul bilancio, determina le prestazioni e i servizi, di cui all'art. 1, soggette al presente regolamento. Determina inoltre la suddivisione delle fasce di reddito e le rispettive percentuali di contribuzione per ogni tipo di prestazione o servizio, da indicare negli specifici regolamenti.

Art. 4 - L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

1. Ai fini della determinazione del diritto del cittadino alle prestazioni agevolate di cui all'art. 3, il Comune di Villa d'Adda si avvale dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare, secondo i criteri di cui all'art. 5, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11.

2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, calcolato in base alla tabella d'equivalenza e fattori correttivi riportati all'art. 9.
3. L'indicatore della situazione economica ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato come specificato all'art. 6, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato come specificato all'art. 8.

Art. 5 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti:

1. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico.
2. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone:
 - i. si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - ii. se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di loro, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto;
 - iii. in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.
3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico (ossia costituiscono nucleo a sé stante)
4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - i. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - ii. quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
 - iii. quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potestà sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - iv. quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - v. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente.
6. Il minore che si trova in affidamento pre-adottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto.
7. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a sé stante.
8. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, (persone che convivono abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, ecc.) e' considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Per situazioni particolari, documentate con relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva di assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella definita dal presente articolo (art. 1 bis, comma 7, DPCM 242 del 4.4.2001).

Art. 6 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

- 1) L'Indicatore della situazione reddituale si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:
 - a) il reddito complessivo ai fini I.R.P.E.F., quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RNI; 730-quadro di calcolo I.R.P.E.F., Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
 - b) il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, pubblicato sulla G.U. a cura del Ministero del Tesoro per l'anno di riferimento, al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto specificato dall'art. 7.
2. Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, (a+b+c+d) si detraggono fino a concorrenza € 5.165 (Lire 10 Milioni) qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in affitto, con contratto registrato.

Art. 7 - DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

- 1) Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a)
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto della società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo.
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione, per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata

del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita, per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con lo stesso modo indicato alla precedente lettera e).
- 2) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione co-intestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.
- 3) Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.

Art. 8 - INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali:
- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.646. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:
1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di loro;
 2. se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
 3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;
- b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 7. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
2. Il valore così definito (patrimonio immobiliare punto 'a' + patrimonio mobiliare punto 'b') è considerato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 20%.

Art. 9 - DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO DI EQUIVALENZA

I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

N° componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

Il parametro sopra indicato è maggiorato nel modo seguente:

Per ogni ulteriore componente	+ 0.35
In caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori	+ 0.20
Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art., comma 3, della legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66 per cento;	+ 0.50
Per il nucleo familiare con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno sei mesi nel periodo riguardante la dichiarazione sostitutiva.	+ 0.20
Per nucleo familiare composto di un solo genitore e figli minori, quando il genitore dichiara un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno sei mesi;	+ 0.20

Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, incrementato dal parametro o parametri correttivi.

Art. 10 - SOGLIE D'ACCESSO

L'accesso ai servizi comunali e la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, o eventuali contributi comunali, saranno regolati da fasce di valore ISEE in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni.

Le fasce ISEE e relative percentuali di partecipazione, così come gli eventuali contributi, saranno determinate d'anno in anno in conformità agli equilibri di bilancio.

Sulla base di motivata relazione dei Servizi Sociali l'Amministrazione potrà disporre, per singoli casi particolari, trattamenti diversi da quelli tabellari.

Art. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del Dpr. 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
2. La dichiarazione sostitutiva, redatta su apposito modello fornito dal Comune, conformemente al modello-tipo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n 109 del 1998, è presentata al Comune di Villa d'Adda o ai centri di assistenza fiscale o alla sede I.N.P.S. competente per territorio ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione.
3. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
4. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'articolo 6 nonché i valori relativi al patrimonio di cui all'articolo 8, le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione.
5. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.
6. In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare, che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

7. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
8. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 5, ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo
9. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore pur richiedendo la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
10. Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste.
11. Il Comune terrà conto delle variazioni dal mese successivo al ricevimento della notifica di variazione. Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

Art 12 - COMPETENZE

- 1) Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

Art 13. - CONTROLLI

1. Per le autodichiarazioni di cui al presente regolamento si fa riferimento in materia di controlli alle disposizioni del capo V del DPR 28.12.00, n° 445.
2. Il Comune attiverà convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e altri soggetti autorizzati per l'effettuazione dei controlli.
3. La Commissione Servizi Sociali valuta le dichiarazioni ISEE al fine di determinare l'opportunità di eventuali verifiche delle situazioni dichiarate.
4. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Per le funzioni di controllo il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.
5. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'ente adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 14 - AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali e regionali; in tali casi, nella attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le norme sopravvenute.

Art. 15 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.